

**REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI
LA PROVINCIA**

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Viste le leggi regionali 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e 5 gennaio 2007 n.1 "Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012)";

Visto il Regolamento provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 20/19969 del 12/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

emana il seguente regolamento:

ART. 1

1. Sul territorio della Provincia di Treviso in forza della L.R. n. 50/1993, viene introdotta, ai fini della conservazione e della utilizzazione razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti degli ungulati, nei periodi e con le modalità indicati nelle disposizioni che seguono.
2. La caccia di selezione si pratica di norma congiuntamente agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente solamente nei confronti delle specie capriolo e cinghiale.
3. La Provincia, su richiesta delle Riserve Alpine, può stabilire che la caccia di selezione venga praticata sperimentalmente in alternativa alle altre forme di caccia.
4. Nei confronti del cervo, del muflone e del camoscio è ammessa la sola caccia selettiva.

ART. 2

1. Sull'intero territorio provinciale la caccia selettiva agli ungulati è esercitata senza cane e con fucile a canna rigata con calibri previsti dalla normativa vigente, munito di cannocchiale, secondo il calendario e i piani di prelievo adottati dalla Provincia.
2. La caccia selettiva di cui al presente articolo può essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.
3. La distanza massima di tiro per il capriolo è fissata in metri 250; la distanza massima di tiro per il cervo è fissata in metri 300. Le distanze massime di tiro di altre specie saranno fissate con determinazione dirigenziale. I selezionatori e i cacciatori non selezionatori responsabili della violazione della norma precedente anche come accompagnatori, non potranno più esercitare il prelievo selettivo, nemmeno in veste di accompagnatore per la stagione venatoria in corso e per la successiva.

ART. 3

1. E' ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti o deceduti, secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. E' istituito l'Albo provinciale dei cani da traccia, al quale possono essere iscritti i cani da sangue delle razze bavarese ed hannoveriana, o soggetti di altre razze, riconosciuti dalla Provincia quali cani da traccia. All'Albo vanno iscritti anche i relativi conduttori. Per le modalità di iscrizione e di funzionamento e dell'attività degli iscritti, si fa rinvio all'apposito regolamento provinciale.

ART. 4

1. Possono esercitare la caccia di selezione, di cui al presente regolamento, i cacciatori, autorizzati dalla Riserva, che abbiano frequentato, superandolo, l'apposito corso per esperti selezionatori effettuato a cura dell'Amministrazione Provinciale o comunque in possesso di titoli equipollenti riconosciuti con atto dirigenziale. Per esercitare la caccia di selezione, il seleggiatore dovrà, comunque, avere il tesserino provinciale regolarmente validato, dopo aver effettuato la taratura dell'arma a canna rigata presso un poligono e il censimento alla specie capriolo. Il Comitato Direttivo può stabilire di assegnare capi in selezione, nella misura massima del 50% degli esemplari stabiliti dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non selezionatori che dovranno aver effettuato le prove di tiro alle medesime condizioni di quelle riguardanti i selezionatori, ed essere accompagnati da un selezionatore esperto.
2. Il selezionatore esperto, cui sia stato assegnato un capo da abbattere, dovrà essere accompagnato da altro selezionatore esperto solo in caso abbia l'anzianità da seleggiatore inferiore ai tre anni.
3. Qualora non ci siano richieste da parte di cacciatori di partecipare alla selezione, i capi saranno prelevati dai seleggiatori e messi a disposizione della Riserva, secondo l'eventuale normativa particolare approvata dal Comitato Direttivo. I capi possono, altresì, essere assegnati a cacciatori ospiti.
4. Nelle Aziende F.V. il concessionario, i soci e gli ospiti possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero accompagnati da guardiacaccia con qualifica di esperto selezionatore.
5. Eventuali regolamentazioni interne organizzative devono essere trasmesse in Provincia, prima dell'inizio dell'attività di caccia di selezione.

ART. 5

- 1 Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, le Riserve Alpine effettuano i censimenti sotto il coordinamento della vigilanza provinciale, secondo le disposizioni della determinazione dirigenziale.
2. I risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento predisposti sono sottoposti all'approvazione della Provincia.

ART. 6

1. Nelle R.A. in cui si pratica la caccia agli ungulati possono effettuarsi, nei periodi previsti dalla normativa vigente, anche l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia.

ART. 7

1. Dove si pratica la caccia di selezione il Comitato Direttivo può disporre una normativa particolare per l'utilizzazione delle spoglie dei capi abbattuti.
2. Il Comitato Direttivo, in cui si pratica la caccia di selezione, regola e pianifica il prelievo venatorio sulla base dell'equo trattamento di tutti i soci.

ART. 8

1. L'organizzazione della caccia di selezione spetta al Comitato Direttivo della Riserva Alpina.
2. Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente per l'attuazione delle decisioni approvate in fase di predisposizione del regolamento interno di cui al comma 5 dell'art. 4.
3. Per il controllo delle uscite effettuate dai soci e per l'annotazione degli spari la Provincia istituisce un permesso-libretto personale.
4. Il Presidente deve verificare personalmente o tramite responsabili dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli elementi predeterminati e quelli eventualmente richiesti dalla Provincia. Tali dati dovranno essere riportati da parte del Presidente o suo delegato sulla scheda di uscita che una volta compilata deve essere trasmessa alla Provincia; vanno comunicate alla Vigilanza Provinciale le eventuali irregolarità.
5. Il Presidente o suo delegato deve predisporre una nota informativa riportante i nominativi dei cacciatori, il capo da abbattere, la località e la data; tale nota conservata presso la Riserva Alpina a disposizione della Polizia Provinciale.

ART. 9

1. In caso di verifica da parte della R.A. o della Vigilanza dell'avvenuto abbattimento di un capo non prelevabile secondo il piano di abbattimento autorizzato e comunicato dalla Provincia, la notizia è comunicata entro cinque giorni ad un'apposita Commissione provinciale, la quale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione decide in via definitiva con il giudizio conclusivo sul capo abbattuto.
2. La decisione della Commissione deve essere comunicata al Presidente della R.A. ed agli interessati per i provvedimenti conseguenti.
3. La Commissione è costituita presso la Provincia, ed è composta dal Dirigente dell'Ufficio provinciale della caccia, o da un suo delegato, che la presiede e da quattro esperti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Funge da segretario un dipendente dell'Ufficio provinciale della caccia. Alla riunione della Commissione può partecipare il Presidente della Riserva Alpina nel cui territorio è avvenuto il prelievo errato senza diritto di voto.
4. Le sanzioni disciplinari proposte dalla Commissione sono applicate dalla Provincia.

ART. 10 - Norma finale

1. La Provincia, in deroga alle norme del presente regolamento, può emanare motivate disposizioni particolari per la caccia di selezione.
2. Il tesserino di esperto selezionatore può essere revocato dalla Provincia, sentita la Commissione di cui all'art. 9, su motivata proposta del Presidente della R.A. o della Vigilanza Provinciale.
3. Per l'esercizio della caccia, gli autoveicoli dovranno essere parcheggiati nelle località eventualmente indicate dal Presidente della R.A.
4. Sono fatte salve tutte le norme disciplinari e sanzionatorie previste dalle normative nazionali, regionali e dal Regolamento Provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi.
5. Nel caso di revoca del tesserino di caccia di selezione non si può rifare l'esame di abilitazione alla caccia di selezione prima di tre anni.
6. La Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al presente Regolamento.